

DATI RELATIVI ALLA COPERTURA ASSICURATIVA DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO I TERZI E VERSO I PRESTATORI D'OPERA (legge n.24 - 8 marzo 2017 - Art.10 comma 4)

Le strutture sono tenute a rendere nota, mediante pubblicazione nel proprio sito internet, la denominazione dell'impresa che presta la copertura assicurativa della responsabilità civile verso i terzi e verso i prestatori, indicando per esteso i contratti, le clausole assicurative ovvero le altre analoghe misure che determinano la copertura assicurativa.

Dati relativi al contratto

Agenzia	Modena "Diamante" – cod. 422
Numero di polizza	2025/07/6343003
Decorrenza contratto	31/12/2025
Scadenza contratto	31/12/2026

Impresa che presta la copertura assicurativa

Italiana Assicurazioni Spa – forma giuridica: società per azioni
Appartenente a Reale Group, iscritto al numero 006 dell'Albo dei gruppi assicurativi.
Sede Legale e Direzione Generale: VIA TRAIANO MARCO ULPIO 18 - 20149 - MILANO (MI).
Recapito telefonico: +39 800 101 313
Sito internet: www.italiana.it/
E-mail: benvenutinitaliana@italiana.it
Posta Elettronica Certificata (PEC): italiana@pec.italiana.it
Società autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa e soggetta alla vigilanza dell'[Ivass](#)
Iscritta al numero 1.0004 dell'Albo delle imprese di assicurazione e riassicurazione

Descrizione attività assicurata

Struttura sanitaria che non effettua attività chirurgiche, conseguentemente non rientranti nella copertura contrattuale, ed esercita la gestione di ricoveri per malattie neuropsichiatriche e mentali (Villa Igea) compresi i disturbi dello sviluppo. L'attività prevede la gestione dei ricoverati, sia all'interno, che all'esterno del complesso sanitario, di un poliambulatorio di medicina, diagnostica strumentale e di un reparto di riabilitazione ed ortopedia (Villa dei Tigli).

I rischi assicurati e i massimali

Il prodotto "Responsabilità Civile – Strutture Sanitarie e Sociosanitarie" contiene garanzie assicurative per tutelarsi dai rischi della responsabilità civile di enti sanitari quali, ad esempio, cliniche private, poliambulatori, cliniche odontoiatriche, residenze sanitarie, laboratori d'analisi, case famiglia, case di riposo, e centri di riabilitazione. Le garanzie contenute nel prodotto sono suddivise tra RCT - Responsabilità Civile nei confronti di Terzi e RCO –

Responsabilità Civile nei confronti dei prestatori di lavoro. L'assicurazione è prestata fino alla concorrenza massima complessiva per capitali, interessi e spese per sinistro di: euro 2.000.000 RCT ed euro 2.000.000 RCO.

Centri Sanitari Italiana è un prodotto che offre alle strutture sanitarie e sociosanitarie private una copertura completa in materia di Responsabilità Civile per i danni causati a terzi (R.C.T.), in conformità all'obbligo previsto dalla Legge n. 24/2017 (cd. Gelli-Bianco), tutelando da eventuali richieste di risarcimento derivanti da danni involontariamente causati a terzi nell'esercizio dell'attività assicurata.

L'assicurazione, inoltre, tutela la struttura sanitaria per la Responsabilità Civile nei confronti dei prestatori di lavoro (R.C.O.) in caso di infortuni o di malattie professionali da essi subiti sul luogo di lavoro.

Per la Responsabilità Civile verso Terzi (R.C.T.)

L'assicurazione opera con:

- **il massimale per sinistro di € 2.000.000;**
- **il massimale per annualità assicurativa e per serie di sinistri pari a tre volte il massimale per sinistro pari a € 6.000.000.**

Per la Responsabilità Civile verso i Prestatori di Lavoro (R.C.O.)

L'assicurazione opera con il massimale per sinistro e per annualità assicurativa indicato sulla scheda di polizza.

Resta fermo quanto diversamente previsto da specifiche garanzie.

Il massimale, sia R.C.T. che R.C.O., è unico anche in caso di responsabilità di più assicurati.

Oggetto della garanzia della Responsabilità Civile verso Terzi (R.C.T.)

Italiana Assicurazioni S.p.A. si obbliga a tenere indenne il Contraente di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi in conseguenza di un fatto verificatosi in relazione allo svolgimento dell'attività per la quale è prestata l'assicurazione. La garanzia comprende i danni cagionati dal personale a qualunque titolo operante presso la struttura assicurata e vale anche per le prestazioni sanitarie svolte in regime di libera professione intramuraria ovvero in regime di convenzione con il Servizio sanitario nazionale nonché attraverso la telemedicina. La garanzia è estesa alla responsabilità civile degli esercenti le professioni sanitarie, salvo quando agiscono nell'adempimento di una loro obbligazione direttamente assunta con l'assistito.

Italiana Assicurazioni tiene indenne l'assicurato di quanto sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) per:

- *i danni,*

- le perdite pecuniarie, nei casi espressamente previsti dall'assicurazione, involontariamente causati a terzi nello svolgimento dell'attività.

La garanzia opera per la responsabilità civile dell'assicurato per i fatti commessi dal personale e per le prestazioni sanitarie svolte in regime di libera professione intramuraria, in convenzione con il Servizio Sanitario Nazionale (SSN) e tramite telemedicina.

La garanzia comprende:

- a) la responsabilità civile degli esercenti le professioni sanitarie, salvo quando agiscono nell'adempimento di una loro obbligazione contrattuale direttamente assunta con l'assistito;
- b) la responsabilità personale dei prestatori di lavoro non esercenti la professione sanitaria.

La garanzia vale anche per le azioni di rivalsa esperite dall'INPS ai sensi dell'art. 14 della L. 222/1984.

Italiana Assicurazioni si riserva il diritto di rivalsa, nei confronti del responsabile del danno, compresa quella prevista dagli artt. 9 e 12 della L. 24/2017.

Oggetto della garanzia della Responsabilità Civile verso Prestatori di Lavoro (R.C.O.)

Italiana Assicurazioni S.p.A. si obbliga a tenere indenne il Contraente, di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile: a) per gli infortuni sofferti da prestatori di lavoro da lui dipendenti o da lavoratori parasubordinati addetti alle attività per le quali è prestata l'assicurazione; b) a titolo di risarcimento di danni cagionati ai prestatori di lavoro di cui al precedente punto a) per morte e per lesioni personali da infortunio dalle quali sia derivata un'invalità permanente.

La garanzia opera per la responsabilità civile derivante all'assicurato, a seguito di sinistro per infortunio o malattia professionale, per quanto sia tenuto a pagare in conseguenza di:

- 1) azione di rivalsa promossa dall'INAIL nei suoi confronti per il rimborso delle somme pagate ai prestatori di lavoro, ai soci e ai familiari del legale rappresentante che collaborano con il contraente (ai sensi degli artt. 10 e 11 del D.P.R. 1124/1965 e dell'art. 13 del D.lgs. 38/2000);
- 2) azione per il risarcimento del danno, ai sensi del Codice civile, per morte o per lesioni personali dalle quali sia derivata un'invalità permanente, subite dai prestatori di lavoro. **Questa garanzia opera con la franchigia di € 2.500 per sinistro;**
- 3) azione di rivalsa promossa dall'INPS nei suoi confronti ai sensi dell'art. 14 della L. 222/1984.

Clausole relative alla R.C.T.

L'assicurazione R.C.T. vale anche per: 1) la responsabilità civile derivante all'Assicurato in relazione allo svolgimento dei servizi di: ristorazione, bar e distributori automatici di cibi e bevande, compresi i danni provocati dalla somministrazione dei cibi e delle bevande; pulizia e sanificazione dei locali; giardinaggio e manutenzione delle aree verdi; lavanderia; servizio di igiene della persona (parrucchiere e barbiere); servizio di guardiania e vigilanza. Qualora tali servizi siano affidati a soggetti diversi dall'Assicurato, l'assicurazione vale per la responsabilità civile derivante all'Assicurato in qualità di committente; 2) la responsabilità civile derivante

all'Assicurato: per danni cagionati a terzi, compresi gli assistiti, in occasione di uscite all'esterno con accompagnamento di familiari o conoscenti, purché autorizzate dall'Assicurato; dall'erogazione di servizi sanitari presso il domicilio degli assistiti o comunque fuori sede; dalla concessione in comodato o in uso a terzi di attrezzature, apparecchiature o presidi sanitari; 3) per la responsabilità civile derivante all'Assicurato per fatto di volontari o obiettori di coscienza che prestino la loro attività presso l'Assicurato; 4) la responsabilità civile derivante all'Assicurato in relazione alla committenza o allo svolgimento degli incarichi previsti dal Testo Unico sulla Sicurezza (Decreto 9 aprile 2008, n. 81) e successive eventuali modificazioni ed integrazioni; 5) la responsabilità civile derivante all'Assicurato dalla proprietà e conduzione di fabbricati o porzioni di fabbricati destinati all'esercizio dell'attività descritta in polizza. Sono comprese le relative pertinenze, gli impianti fissi destinati alla conduzione dei fabbricati, le recinzioni ed i cancelli anche automatici, le strade private, i parcheggi, i piazzali ed i terreni circostanti anche se tenuti a giardino e con presenza di alberi di alto fusto. L'assicurazione comprende inoltre i danni derivanti da: lavori di ordinaria manutenzione eseguiti in economia dall'Assicurato; caduta accidentale di neve dai fabbricati e piante; spargimento di acqua, purché conseguente a rottura accidentale di tubazioni, impianti e condutture. Sono esclusi i danni derivanti da umidità, stillicidio o da rigurgiti di fogne. L'assicurazione vale anche per la responsabilità civile derivante all'Assicurato quale committente di lavori di manutenzione ordinaria o straordinaria (compresi ampliamenti e sopraelevazioni) affidati ad altri soggetti nel rispetto di quanto previsto dal Testo Unico sulla Sicurezza (Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81) e successive eventuali modificazioni ed integrazioni; 6) i danni derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi, purché conseguenti a sinistro risarcibile ai termini di polizza. La presente garanzia opera con il limite di risarcimento di € 250.000 per sinistro e per annualità assicurativa; 7) le perdite patrimoniali derivanti dalla violazione delle norme sulla tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento di dati personali (D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e successive eventuali modificazioni ed integrazioni), sempreché l'Assicurato abbia adempiuto agli obblighi e alle prescrizioni minime di sicurezza disposte dalla legislazione stessa. La presente garanzia opera con il limite di risarcimento di € 150.000 per sinistro e per annualità assicurativa. 8) la responsabilità civile dell'Assicurato per danni cagionati a terzi da suoi prestatori di lavoro dipendenti in relazione alla guida di autovetture, ciclomotori, motocicli, purché i medesimi non siano di proprietà dell'Assicurato od allo stesso intestati al P.R.A., ovvero a lui locati in leasing finanziario o dati in usufrutto. È fatto salvo in ogni caso il diritto di surrogazione di Italiana Assicurazioni S.p.A. nei confronti dei responsabili. La garanzia è valida a condizione che al momento del sinistro il veicolo sia guidato da prestatori di lavoro dell'Assicurato iscritti nei libri paga tenuti a norma di legge; 9) i danni conseguenti a contaminazione dell'acqua, dell'aria o del suolo congiuntamente o disgiuntamente provocati da sostanze di qualunque natura emesse o comunque fuoriuscite a seguito di rottura accidentale di impianti e condutture. La presente garanzia opera con l'applicazione di uno scoperto del 10% di ogni sinistro, con il minimo non risarcibile di € 2.500 con il limite di risarcimento di € 250.000 per sinistro e per annualità assicurativa; 10) i danni dei quali l'Assicurato sia tenuto a rispondere verso gli assistiti, per sottrazione, distruzione e deterioramento delle cose portate nella struttura assicurata, consegnate o non consegnate. La

presente garanzia opera con il limite di risarcimento di € 10.000 per sinistro e per annualità assicurativa. L'assicurazione non vale per gli oggetti preziosi, denaro, valori bollati, marche, titoli di credito, valori in genere; 11) i danni cagionati alle cose di terzi derivanti da incendio, esplosione e scoppio delle cose dell'Assicurato o da lui detenute, con esclusione dei lavori eseguiti presso terzi. Nel caso esista, in nome e per conto dell'Assicurato, polizza incendio con copertura "ricorso terzi e/o vicini", tale estensione di garanzia varrà per la parte eccedente il massimale assicurato con la polizza incendio. La presente garanzia opera con il limite di risarcimento di € 500.000 per sinistro e per annualità assicurativa.

A. SERVIZI GENERALI

La garanzia comprende i danni a terzi derivanti dallo svolgimento dei servizi di:

- ristorazione, bar e distributori automatici di cibi e bevande;
- pulizia e sanificazione dei locali della struttura;
- giardinaggio e manutenzione delle aree verdi;
- lavanderia;
- igiene della persona (parrucchiere e barbiere);
- vigilanza.

Quando questi servizi sono affidati a terzi, Italiana Assicurazioni tiene indenne l'assicurato in qualità di committente.

B. ATTIVITÀ FUORI SEDE

La garanzia comprende i danni causati a terzi durante:

- le uscite autorizzate fuori dalla struttura;
- il servizio sanitario a domicilio o, comunque, fuori sede;
- l'utilizzo di apparecchiature e presidi sanitari concessi a terzi in uso o comodato.

C. INCARICHI PREVISTI DAL TESTO UNICO SULLA SICUREZZA

La garanzia comprende la responsabilità civile derivante all'assicurato dalla committenza o dallo svolgimento degli incarichi previsti dal Testo Unico sulla Sicurezza (D. Lgs. 81/2008 e successive modificazioni e integrazioni).

D. DANNI DA PROPRIETÀ E CONDUZIONE DI FABBRICATI

La garanzia comprende la responsabilità civile derivante all'assicurato dalla proprietà e dalla conduzione di fabbricati o porzioni di fabbricati destinati all'attività. Sono comprese le pertinenze, gli impianti fissi, le recinzioni, i cancelli, le strade private, i giardini e i terreni circostanti.

Sono compresi i danni derivanti da:

- lavori di ordinaria manutenzione eseguiti dall'assicurato;
- caduta accidentale di neve dal fabbricato e dalle piante;
- spargimento di acqua a seguito di rottura accidentale di impianti e condutture.

Sono esclusi i danni derivanti da umidità, stillicidio e rigurgiti di fogne.

La garanzia comprende la responsabilità civile derivante all'assicurato in qualità di committente di lavori di manutenzione ordinaria o straordinaria affidati ad altri soggetti che svolgono l'attività nel rispetto di quanto previsto dal Testo Unico sulla Sicurezza (D. Lgs. 81/2008 e successive modificazioni e integrazioni).

E. DANNI DA INTERRUZIONE E SOSPENSIONE DI ATTIVITÀ

La garanzia comprende la responsabilità civile dell'assicurato per il pregiudizio economico causato a terzi per l'interruzione o la sospensione, anche parziale, dell'attività (industriale, commerciale, artigianale, agricola e di servizi) o dell'utilizzo di beni, conseguenti a sinistro indennizzabile ai sensi dell'assicurazione.

Questa garanzia opera con il limite di indennizzo di € 250.000 per sinistro e per annualità assicurativa.

F. DANNI DA ERRATO TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (PRIVACY)

La garanzia comprende le perdite pecuniarie derivanti dalla violazione delle norme sul trattamento dei dati personali, solo se l'assicurato ha attuato adeguate misure tecniche e organizzative conformi alle norme sulla sicurezza del trattamento.

Questa garanzia opera con il limite di indennizzo di € 150.000 per sinistro e per annualità assicurativa.

G. DANNI DA USO DI VEICOLI DA PARTE DEI PRESTATORI DI LAVORO

La garanzia comprende la responsabilità civile dell'assicurato, ai sensi dell'art. 2049 del Codice civile, per i danni causati a terzi dai prestatori di lavoro durante l'uso di veicoli per lo svolgimento di incarichi per conto dell'assicurato.

La garanzia opera per autovetture, motocicli e ciclomotori solo se non sono di proprietà dell'assicurato, a lui intestati al P.R.A., in locazione finanziaria, in usufrutto o a noleggio.

Italiana Assicurazioni si riserva il diritto di rivalsa nei confronti dei responsabili.

H. DANNI DA INQUINAMENTO ACCIDENTALE

La garanzia comprende i danni causati a terzi in conseguenza di inquinamento dell'aria, dell'acqua o del suolo, provocati da sostanze di qualunque natura emesse o fuoriuscite a seguito di guasto o rottura accidentale di impianti e condutture.

Questa garanzia opera con la franchigia di € 5.000 e con il limite di indennizzo di € 250.000 per sinistro e per annualità assicurativa.

Clausole relative alla R.C.O.

L'assicurazione R.C.O. vale anche per: le malattie professionali, purché venga riconosciuta la causa di lavoro. L'estensione spiega i suoi effetti a condizione che le malattie si manifestino in data posteriore a quella della stipulazione della polizza e siano conseguenza di fatti colposi commessi e verificatisi per la prima volta durante il tempo dell'assicurazione. La garanzia non vale: 1) in caso di ricaduta di malattia professionale precedentemente indennizzata o indennizzabile; 2) per le malattie professionali conseguenti: a) alla intenzionale mancata osservanza delle disposizioni di legge, da parte dei rappresentanti legali dell'impresa; b) alla intenzionale mancata prevenzione del danno, per omesse riparazioni o adattamenti dei mezzi predisposti per prevenire o contenere fattori patogeni, da parte dei rappresentanti legali dell'impresa. La presente esclusione 2) cessa di avere effetto per i danni verificatisi successivamente al momento in cui, per porre rimedio alla situazione, vengano intrapresi accorgimenti che possono essere ragionevolmente ritenuti idonei in rapporto alle circostanze; 3) per le malattie professionali che si manifestino dopo diciotto mesi dalla data di cessazione della garanzia o dalla data di cessazione del rapporto di lavoro; 4) per le malattie provocate da ritenuti soprusi o comportamenti vessatori in genere quali, a titolo esemplificativo e non limitativo: discriminazioni, demansionamenti, molestie di varia natura (ivi incluse quelle a

sfondo sessuale) posti in essere da colleghi e/o superiori, finalizzati o meno ad emarginare e/o allontanare singole persone o gruppi di esse dall'ambiente di lavoro (c.d. "mobbing", "bossing"); 5) per le malattie causate da amianto.

La garanzia opera per le malattie professionali per le quali è riconosciuta la causa di lavoro.

Sono coperte le malattie professionali che si sono manifestate per la prima volta nel periodo di validità dell'assicurazione e che sono conseguenti a fatti colposi commessi e verificatisi nel periodo di validità dell'assicurazione o nei cinque anni precedenti.

Se l'assicurato aveva stipulato con Italiana Assicurazioni una o più polizze comprensive di questa garanzia, senza interruzioni temporali, la garanzia opera anche per le malattie professionali originate da comportamenti colposi commessi e verificatisi prima dei cinque anni, ma comunque non anteriormente all'efficacia prevista dalla prima polizza stipulata.

La garanzia non comprende le malattie professionali:

- **conseguenti a ricadute di malattie già indennizzati o indennizzabili;**
- **conseguenti alla mancata prevenzione del danno o all'inosservanza delle norme di legge da parte dei rappresentanti legali dell'assicurato. Questa esclusione non opera per le malattie professionali verificatesi dopo che l'assicurato ha posto rimedio alla situazione con misure idonee a prevenire il danno;**
- **manifestatesi dopo 18 mesi dalla data di scadenza dell'assicurazione o di cessazione del rapporto di lavoro;**

Rischi esclusi

ART. 17 - RISCHI ESCLUSI

La garanzia R.C.T non vale per i danni: A.1. da atti, fatti o circostanze di cui l'Assicurato, al momento della stipulazione del contratto, sia consapevole che potranno dare origine a richieste di risarcimento; A.2. direttamente riconducibili alla intenzionale mancata osservanza e violazione delle disposizioni di Legge o dei regolamenti inerenti al funzionamento e la gestione delle strutture sanitarie e dei relativi impianti, da parte del Direttore Generale, Amministrativo, Sanitario e Tecnico nonché del Responsabile del Servizio di protezione e sicurezza incaricato ai sensi del D. Lgs. n. 81/08; A.3. conseguenti al servizio di pronto soccorso; A.4. conseguenti a prestazioni di medicina estetica o a interventi di chirurgia estetica; A.5. da distribuzione e utilizzazione del sangue; A.6. da attività di ricerca e sperimentazione clinica; A.7. da mancata acquisizione del consenso informato, salvo nei casi di necessità e urgenza previsti per legge; A.8. derivanti dalla pratica della fecondazione o procreazione assistita; A.9. derivanti dallo svolgimento delle attività di ingegneria genetica e quelle relative a prodotti derivanti da materiali e/o sostanze di origine umana e organismi geneticamente modificati (O.G.M.); B.1. conseguenti a: - atti, fatti o circostanze già note all'Assicurato prima della stipula dell'assicurazione; - inquinamento dell'aria, dell'acqua o del suolo; - interruzione, impoverimento, deviazione di sorgenti e corsi d'acqua; - alterazione o impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerari ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo e sia suscettibile di sfruttamento; B.2. derivanti da proprietà ed uso di: veicoli a motore su strade di uso pubblico o su aree ad esse equiparate; natanti, imbarcazioni e navi; aeromobili; veicoli a motore, macchinari od impianti che siano condotti od azionati da persona non abilitata a norma delle disposizioni in vigore; B.3. cagionati a cose che il Contraente o i suoi dipendenti detengano o possiedano a qualsiasi titolo alle cose trasportate, rimorchiate, sollevate, caricate o scaricate; ai mezzi di trasporto sotto carico o scarico, ovvero in sosta nell'ambito di esecuzione di tali operazioni; B.4. derivanti dalla proprietà di fabbricati diversi da quelli ove si svolge l'attività assicurata; B.5. da furto.

La garanzia R.C.T. e R.C.O. non vale inoltre: C.1. per le malattie professionali, salvo quanto previsto al punto "Clausole relative alla RCO" C.2. per i danni derivanti da trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, macchine acceleratrici) ovvero da produzione, detenzione ed uso di sostanze radioattive; C.3. per i danni derivanti da presenza, uso, contaminazione, estrazione, manipolazione, lavorazione, vendita, distribuzione e/o stoccaggio di amianto e/o di prodotti contenenti amianto; C.4. per i danni riconducibili a eventi epidemici virali quali, ad esempio, il contagio da Coronavirus. La garanzia non comprende in ogni caso il rimborso agli assistiti di quanto da essi corrisposto per le prestazioni ricevute.

ESCLUSIONI PER LA GARANZIA RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI (R.C.T.)

L'assicurazione non comprende la responsabilità civile dell'assicurato derivante:

- a) da atti, fatti o circostanze di cui l'assicurato è a conoscenza, al momento della stipula dell'assicurazione, che potrebbero dare origine a richieste di risarcimento;*
- b) dalla volontaria violazione di leggi o regolamenti relativi alla gestione della struttura contraente da parte del Direttore generale, Direttore amministrativo, Direttore sanitario, Direttore tecnico, Responsabile del servizio di prevenzione e protezione (incaricato ai sensi del D. Lgs. 81/08);*
- c) dal servizio di pronto soccorso;*
- d) dall'attività di sperimentazione clinica;*
- e) dall'omissione dell'attività informativa finalizzata alla raccolta del consenso informato, salvo nei casi di necessità e urgenza previsti per legge;*
- f) dall'attività di ingegneria genetica, da uso o manipolazione di prodotti di origine umana o di organismi geneticamente modificati (O.G.M.);*
- g) dalla pratica di procreazione assistita;*
- h) dagli interventi di chirurgia estetica;*
- i) dall'inquinamento dell'aria, dell'acqua o del suolo, salvo quanto previsto al punto 6.1 "Responsabilità Civile verso Terzi (R.C.T.)", "Garanzie sempre comprese - Danni da inquinamento accidentale";*
- j) da interruzione, alterazione o impoverimento di sorgenti, corsi d'acqua, falde acquifere, giacimenti minerari o di quanto altro presente nel sottosuolo che sia suscettibile di sfruttamento;*
- k) dalla circolazione di veicoli soggetti a obbligo assicurativo, dalla navigazione di natanti a motore o aeromobili;*
- l) da veicoli a motore, macchinari o impianti utilizzati da persone non abilitate;*
- m) dalla proprietà di fabbricati diversi da quelli in cui si svolge l'attività;*
- n) da furto.*

Sono, inoltre, esclusi i danni:

- o) alle cose detenute o possedute dal contraente o dai prestatori di lavoro;*
- p) alle cose trasportate, sollevate, rimorchiate, caricate o scaricate;*
- q) ai mezzi di trasporto sotto carico e scarico o in sosta durante tali operazioni.*

In ogni caso, Italiana Assicurazioni non comprende il rimborso agli assistiti di quanto da loro pagato per le prestazioni sanitarie ricevute.

L'assicurazione non comprende la responsabilità civile dell'assicurato derivante da:

- r) prestazioni di medicina estetica (salvo che operi la condizione speciale 6.3.1 – Medicina estetica);*
- s) detenzione o utilizzo di sorgenti di radiazioni (salvo che operi la condizione speciale 6.3.2 – Uso medico di sorgenti radioattive);*

t) distribuzione o utilizzo di sangue, suoi preparati o derivati di pronto impiego (salvo che operi la condizione speciale 6.3.3 –Distribuzione e utilizzo di sangue).

CONDIZIONI FACOLTATIVE E SPECIALI

R.C. PERSONALE DEL DIPENDENTE

L'Assicurazione è estesa alla responsabilità civile personale dei dipendenti non esercenti le professioni sanitarie per danni involontariamente cagionati a terzi, escluso il Contraente, nello svolgimento delle proprie mansioni per conto del Contraente stesso. Agli effetti di questa estensione di garanzia il personale, operante a qualunque titolo presso la struttura assicurata, è considerato terzo limitatamente al caso di morte o di lesioni personali.

C. DIRETTORE SANITARIO

L'assicurazione è estesa alla responsabilità civile del Direttore Sanitario per danni involontariamente cagionati a terzi, escluso il Contraente. Agli effetti di questa estensione di garanzia il personale, operante a qualunque titolo presso la struttura assicurata, è considerato terzo limitatamente al caso di morte o di lesioni personali.

E. R.C. SOSTANZE RADIOATTIVE

In parziale deroga della lett. C.2 dei rischi esclusi l'assicurazione comprende i danni dalla detenzione e dall'uso delle fonti radioattive per uso medico. L'assicurazione è efficace a condizione che l'attività sia intrapresa con l'osservanza delle norme vigenti in materia nonché delle prescrizioni della competente autorità. Il Contraente si impegna altresì ad uniformarsi alle norme ed alle prescrizioni successivamente emanate, ad avvalersi esclusivamente di personale tecnico specializzato e idoneamente protetto e ad allontanare qualsiasi persona estranea all'impiego delle fonti dai locali di conservazione od uso delle fonti stesse. Il Contraente accorda alla Società la facoltà di ispezione del rischio, senza che tale facoltà diminuisca gli impegni e gli obblighi assunti in forza della presente condizione. 250.000 che deve intendersi quale massima esposizione della Società per ogni annualità assicurativa indipendentemente dal numero delle richieste di risarcimento, relative alla presente estensione, presentate all'Assicurato nello stesso periodo.

F. DISTRIBUZIONE ED UTILIZZAZIONE DELSANGUE

In parziale deroga della lett. A.4 dei rischi esclusi, l'assicurazione comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato per danni cagionati a terzi in conseguenza della distribuzione o dell'utilizzazione del sangue o dei suoi preparati o derivati di pronto impiego, compreso i danni da HIV.

A) RINUNCIA ALLA RIVALSA VERSO I PRESTATORI DI LAVORO ESERCENTI LA PROFESSIONE SANITARIA

Italiana Assicurazioni rinuncia all'azione di rivalsa, prevista dagli artt. 9 e 12 della L. 24/2017, nei confronti dei prestatori di lavoro esercenti la professione sanitaria per i danni causati a terzi con colpa grave.

Questa garanzia opera in parziale deroga a quanto previsto al punto 6.1 "Responsabilità Civile verso Terzi (R.C.T.)"

B) DIRETTORE SANITARIO

L'assicurazione opera anche per la responsabilità civile personale del Direttore Sanitario della struttura per i danni involontariamente causati nello svolgimento dell'attività:

- a terzi;
- al personale, limitatamente al caso di morte o lesioni personali.

La garanzia non comprende i danni causati al contraente.

USO MEDICO DI SORGENTI RADIOATTIVE

L'assicurazione opera anche per la responsabilità civile dell'assicurato per i danni causati a terzi e derivanti da detenzione e utilizzo, a norma di legge, di sorgenti radioattive per uso medico.

Ai fini di questa garanzia, il contraente si impegna al rispetto delle norme di legge vigenti al momento della detenzione o utilizzo di tali sorgenti.

Questa garanzia opera in parziale deroga a quanto previsto al 9.1 "Esclusioni per la garanzia Responsabilità Civile verso Terzi (R.C.T.)", lett. s).

DISTRIBUZIONE E UTILIZZO DI SANGUE

L'assicurazione opera anche per la responsabilità civile dell'assicurato per i danni causati a terzi e derivanti da distribuzione e utilizzo di sangue, dei suoi preparati e derivati di pronto impiego, compresi i danni da HIV.

La garanzia opera a condizione che l'assicurato abbia adempiuto a tutti gli obblighi previsti, dalla normativa vigente, in merito al controllo preventivo del sangue, al momento del fatto colposo.

Questa garanzia opera in parziale deroga a quanto previsto al punto 9.1 "Esclusioni per la garanzia Responsabilità Civile verso Terzi (R.C.T.)", lett. t).

DATI RELATIVI ALLE RICHIESTE DI RISARCIMENTO DANNI

Si riportano di seguito i dati relativi alle richieste di risarcimento danni degli ultimi anni, in particolare il numero di richieste pervenute e i valori liquidati.

anno	Numero richieste risarcimento danni	Liquidazioni (Euro)
2020	1	Euro 21.000
2021	2	Euro 30.000
2022	-	-
2023	-	-
2024	1	Euro 35.000
2025	1	-